



# **COMUNE DI CAMPOFIORITO**

**Provincia di PALERMO**

---

## **REGOLAMENTO COMUNALE PER LA RISCOSSIONE DIRETTA DELLA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI**

**Approvato con Delibera del consiglio Comunale n. 23 del  
09/11/2011**

**Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del  
03/10/2017**

## **Art. 1**

### **Oggetto**

1. Il presente regolamento disciplina le modalità per la riscossione diretta della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati ( T.A.R.S.U.), nell'ambito della potestà regolamentare dell'Ente ai sensi degli articoli 3, comma 4 e 7 del decreto Legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997, e di ogni altra disposizione normativa.
2. Ai sensi dell'art. 36 della Legge n. 388 del 23 dicembre 2000, la riscossione spontanea della tassa è prevista secondo modalità che, velocizzando le fasi di acquisizione delle somme riscosse, assicurino la più ampia diffusione dei canali di pagamento e la sollecita trasmissione all'Ente creditore dei dati del pagamento stesso.

## **Art. 2**

### **Formazione di elenchi nominativi dei contribuenti**

1. L'importo del tributo ed addizionali, degli accessori e delle sanzioni, determinato sulla base delle iscrizioni dell'anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti è iscritto, a cura del Funzionario Responsabile, in appositi elenchi nominativi da formare e vistare entro l'anno successivo a quello per il quale è dovuto il tributo e, in caso di omessa dichiarazione, entro l'anno successivo a quello nel corso del quale è stata accertata l'omessa denuncia.
2. Relativamente all'anno di entrata in vigore del presente regolamento, gli elenchi nominativi sono formati sulla base dell'ultimo ruolo ordinario emesso dalle denunce presentate e dagli accertamenti eseguiti.
3. L'ammontare dell'Addizionale Provinciale, debitamente documentata tramite un prospetto riassuntivo delle somme da riscuotere, dovrà essere versato alla Provincia direttamente dal Comune secondo le modalità dettate dall'Amministrazione Provinciale stessa.

## **Art. 3**

### **Visto di esecutività**

1. Sul frontespizio riepilogativo dell'elenco formato è apposto il visto di esecutività da parte del Funzionario Responsabile del tributo entro il termine, previsto a pena di decadenza, di cui all'art. 2, comma 1, del presente regolamento.
2. L'avviso di deposito degli elenchi resi esecutivi dovrà essere pubblicato all'Albo Pretorio del Comune (Albo on-line) per otto giorni consecutivi rammentando ai contribuenti l'obbligo del pagamento delle somme iscritte entro le rispettive scadenze.

## **Art. 4**

### **Pagamento in base ad autoliquidazione e rateazione**

1. Per rispettare le esigenze di semplificazione previste dall'art. 52 del D. Lgs. N. 446/1997, l'ufficio competente invierà agli utenti una comunicazione o avviso di pagamento, mediante posta ordinaria o messo comunale.
2. La comunicazione/avviso, deve contenere, l'importo dovuto, l'ubicazione e la superficie dei locali e le aree tassate, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze, con i relativi bollettini.
3. Gli importi di cui al comma 2 saranno riscossi direttamente dal Comune, in rate e con scadenze stabilite, annualmente, dal Funzionario Responsabile che sottoscrive gli appositi elenchi nominativi dei contribuenti di cui all'art. 2.
4. In luogo dei pagamenti a rate gli importi potranno essere versati anche in unica soluzione entro la scadenza della prima rata.
5. Al fine di pubblicizzare l'avvenuto invio delle comunicazioni/avviso, viene data notizia alla cittadinanza mediante manifesti, nonché avviso sul sito internet istituzionale;
6. I contribuenti che non ricevono la predetta comunicazioni/avviso devono richiederla direttamente all'Ente.
7. Non si fa luogo a riscossione quando l'importo della pretesa tributaria, comprensiva di addizionali ed oneri, risulta inferiore ad euro 12,00.

### **Art. 4/bis**

“Qualora il contribuente non provveda al pagamento volontario delle rate alla prescritta scadenza prevista nella comunicazione o avviso, l'ufficio tributi procede alla notifica del sollecito di pagamento che dovrà contenere espressamente l'indicazione del pagamento da effettuarsi in un'unica rata e senza applicazioni di sanzioni ed interessi entro i termini che il Funzionario Responsabile indicherà nell'atto di sollecito – contenente il relativo bollettino - che sarà effettuata mediante servizio postale con raccomandata A.R., o mediante messo comunale”.

*Il medesimo sollecito, altresì, dovrà evidenziare:*

- a) *l'importo dovuto;*
- b) *l'ubicazione e la superficie dei locali e le aree tassate;*
- c) *la destinazione d'uso dichiarata o accertata;*
- d) *le tariffe applicate;*
- e) *L'indicazione della facoltà, da parte del contribuente, di potere richiedere all'Amministrazione Comunale l'eventuale annullamento in autotutela;*
- f) *L'indicazione della facoltà, da parte del contribuente, di potere impugnare l'atto per il tramite di apposito ricorso presso la Commissione Tributaria Provinciale di competenza;*
- g) *L'indicazione del nominativo del Responsabile del Procedimento.*

## **Art. 5**

### **Avviso di accertamento per omesso / parziale versamento**

1. Limitatamente ai soli contribuenti che non hanno provveduto volontariamente al pagamento, a seguito dell'invio delle comunicazioni/avviso di cui al precedente art. 4-bis, l'ufficio competente notificherà un avviso di accertamento per omesso/parziale versamento, nel rispetto delle disposizioni dettate dalla legge n. 296/2006 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Il provvedimento dovrà essere notificato entro il termine decadenziale di cinque anni dalla data di scadenza del pagamento e dovrà contenere:
  - a) la denominazione dell'Ente creditore;
  - b) le generalità del contribuente o la denominazione della ditta, società o altra persona giuridica;
  - c) il codice fiscale o partita iva;
  - d) l'indicazione dell'ubicazione, della superficie tassabile, nonché della relativa categoria;
  - e) l'importo distinto analiticamente per tributo, addizionali ed eventuali oneri accessori;
  - f) l'importo degli interessi legali maturati dal giorno successivo alla scadenza del pagamento e fino alla data di emissione dell'avviso di accertamento per parziale/omesso versamento;
  - g) l'importo totale dovuto;
  - h) la scadenza del pagamento, entro 60 giorni dalla data di notifica dell'atto impositivo;
  - i) l'organo presso cui è possibile ricorrere o presso cui è possibile promuovere il riesame ed i relativi termini, nonché l'ufficio presso cui ottenere informazioni;
  - j) L'indicazione del Responsabile del Procedimento.

## **Art. 6**

### **Riscossione**

1. Sugli importi scaduti e non versati entro i termini di cui all'art. 4-bis si applicano gli interessi legali calcolati giornalmente, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili, ovvero dal giorno successivo a quello in cui il pagamento avrebbe dovuto essere effettuato.
2. Resta fermo quanto previsto dall'art. 72, comma 3, secondo periodo del D.Lgs. 507/93, in materia di ripartizione, per gravi motivi, del carico tributario se comprensivo di arretrati.

## **Art. 7**

### **Modalità di pagamento**

1. Il pagamento delle somme iscritte nell'elenco può essere effettuato su conto corrente postale o su conto di tesoreria comunale o, tramite il servizio nazionale della riscossione, con le modalità di versamento previste dal Capo III del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241 con il sistema ordinario o tematico.
2. Spetta al Funzionario Responsabile stabilire l'attivazione della modalità di pagamento della Tassa smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

## **Art. 8**

### **Rimborsi e compensazioni**

1. Nei casi di errore, di duplicazione, di eccedenza del tributo iscritto negli elenchi, lo sgravio della tassa, è disposto, previa richiesta del contribuente, dall'ufficio competente entro 90 giorni dalla ricezione della comunicazione/avviso.
2. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere chiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
3. Il rimborso da parte dell'ente deve avvenire entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
4. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi, calcolati nella misura degli interessi legali vigenti.

## **Art. 9**

### **Riscossione coattiva**

1. Nei casi di mancato pagamento, l'ufficio competente, a pena di decadenza, provvede alla riscossione coattiva entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto esecutivo.
2. La riscossione coattiva deve essere effettuata mediante l'utilizzo dell'ingiunzione fiscale prevista dal Regio Decreto n. 639 del 1910, con addebito delle spese per l'espletamento dell'attività di recupero credito a totale carico del debitore, nonché secondo le disposizioni previste dell'art. 7 comma 2 del D. legge n. 70/2011 coordinato con la legge di conversione n. 106 del 12 luglio 2011.

## **Art. 10**

### **Pubblicità del regolamento**

1. Copia del presente regolamento sarà pubblicata sul sito internet istituzionale dell'Ente e pubblicata all'Albo Pretorio Comunale (albo on-line).
2. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché né possa prendere visione in qualsiasi momento.

## **Art. 11**

### **Norme finali**

1. Ogni norma contenuta nel "Regolamento per l'applicazione della Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani Interni", approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 in data 27-09-1994 e s.m.i., in contrasto con le presenti disposizioni si considera abrogata.
2. L'approvazione del presente regolamento comporta l'inefficacia di tutte le precedenti disposizioni regolamentari emanate dal Comune in materia e con questo in contrasto.
3. Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione le leggi nazionali e regionali che regolano la materia.

## **Art. 12**

### **Entrata di vigore**

1. Le disposizioni del presente Regolamento hanno effetto a partire dal 1° gennaio 2012.

## **Art. 13**

### **Norma transitoria**

1. Per il solo anno 2012 le rate e le scadenze di cui all'art. 4 comma 2 sono:
  - prima rata entro 60 giorni dal visto di esecutività degli elenchi di cui all'art. 2;
  - seconda rata entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo a quello di scadenza della prima rata;
  - terza rata entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo a quello di scadenza della seconda rata;
  - quarta rata entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo a quello di scadenza della terza rata.
2. Per l'anno 2012 il pagamento delle somme iscritte nell'elenco nominativo dei contribuenti sarà effettuato sul conto corrente n. 12280921.

---

#### *Entrata in vigore del regolamento*

*Il presente regolamento, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 09-11-2011, ed è stato pubblicato all'Albo Pretorio On-Line del Comune per la durata di 15 giorni consecutivi e precisamente dal 22-11-2011 al 6-12-2011 ed è entrato in vigore il 07-12-2011, giorno successivo alla scadenza di detta pubblicazione.*

*Modificato con Delibera del Consiglio comunale n. 23 del 03/10/2017.*